

STATUTO

SIDDHARTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BENEVENTO BN VIA NUOVA
CALORE 8

Numero REA: BN - 120563

Codice fiscale: 05134611218

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-10-2008 - Statuto completo	2
--	---

	rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.	
	Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi	
	secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da	
	quello sopra indicato.".	
	Per effetto di tale modifica i nuovi patti societari sono i	
	seguenti:	
	<u>COSTITUZIONE - SEDE - DURATA</u>	
	<u>ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE</u>	
	ART.1 - E' costituita una Cooperativa Sociale retta dalle	
	norme del Codice Civile sulla società a responsabilità	
	limitata, in quanto compatibili, avente la seguente	
	denominazione: "Siddharta - Società Cooperativa Sociale a	
	responsabilità limitata O.N.L.U.S "Organizzazione non	
	lucrativa di utilità sociale".	
	La presente cooperativa sociale viene di diritto considerata	
	cooperativa a mutualità prevalente in base alla disposizione	
	dell'art. 111-septies delle norme di attuazione e transitorie	
	del codice civile così come disciplinate dal D.Lgs. 6/2003.	
	La cooperativa sociale costituita ai sensi e per gli effetti	
	delle lettere a) e b) della legge 381/91 ha lo scopo di	
	perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale,	
	come previsto peraltro dall'art. 10 comma 1 lettera b) del	
	Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e ad essa resta	
	<u>comunque</u> applicabile la parificazione di diritto ad "ONLUS"	

	ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 8 del D. Lgs.	
	460/97.	
	Per l'esigenza di assicurare nel tempo la "par condicio" tra	
	i soci volontari e le suddette finalità vengono richiesti,	
	oltre ai requisiti di cui alla legge 381/91, i seguenti	
	principi e criteri contenuti nel citato D.Lgs. 460/1997 e	
	precisamente:	
	a) il divieto di distribuire dividendi anche in modo	
	indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o	
	capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la	
	destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o	
	siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge	
	statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria	
	struttura, come previsto dall'art.10, comma 1 lettera d) del	
	Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;	
	b) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione	
	per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle	
	ad esse direttamente connesse, come previsto dall'art. 10,	
	comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997,	
	n. 460;	
	c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione,	
	in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre	
	organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di	
	pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui	
	all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662,	

	organismo istituito con D.C.P.M. del 26 settembre 2000 (in	
	G.U. N. 229 del 30 settembre 2000 e successive	
	modificazioni), salvo diversa destinazione imposta dalla	
	legge, come previsto dall'art. 10, comma 1 lettera f) del	
	Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 salva la	
	devoluzione del patrimonio ex l. 59/92 di cui al successivo	
	art. 30.	
	ART.2 - La Società ha sede nel Comune di Benevento	
	all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter	
	disp.att. C.C..	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di	
	sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio	
	succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile	
	rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.	
	Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi	
	secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da	
	quello sopra indicato.	
	ART.3 - La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2030 e	
	potrà essere prorogata a norma di legge.	
	L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa	
	alle associazioni di categoria, l'adesione a consorzi le cui	
	finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali	
	previsti dal presente atto e nell'apposito albo delle società	

	cooperative a mutualità prevalente.	
	ART.4 - Con specifico riferimento ai requisiti ed agli	
	interessi dei soci ex art. 2521 c.c., comma 3° n. 3, la	
	società, intende operare nel campo sociale attraverso lo	
	svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate e, comunque, di perseguire	
	l'interesse generale della comunità per i fini di cui alla	
	lettera A) art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e	
	conformemente alla legge n. 59/92. La Cooperativa si ispira	
	ai principi della solidarietà e della promozione umana, con	
	lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione	
	sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare	
	difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale,	
	attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci	
	lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le	
	esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli	
	enti pubblici.	
	La Cooperativa intende promuovere le condizioni	
	socio-culturali per il graduale inserimento delle persone	
	suddette nella società, in attività lavorative confacenti,	
	ivi comprese le attività gestite nei propri centri.	
	L'attività sarà necessariamente svolta in forma	
	intersettoriale per favorire l'orientamento dei soci verso le	
	funzioni più adeguate alle capacità ed attitudini di	
	ciascuno, evitando in pari tempo l'effetto negativo della	

	loro ripetitività. Sulla base di tali principi fondamentali,	
	la Cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in	
	concorso con la solidale partecipazione del gruppo sociale di	
	riferimento che persegua finalità sociali, economiche ed	
	educative, affinché, attraverso il lavoro, possa realizzarsi	
	piena integrazione tra i soggetti di pari dignità umana e	
	sociale.	
	La cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in	
	spirito di mutualità, si propone di svolgere le seguenti	
	attività di tipo A) della l. 381/91:	
	- L'attività e servizi di riabilitazione;	
	- Centri diurni e residenziali di accoglienza e	
	socializzazione;	
	- Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e	
	riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto	
	presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- L'attività di formazione professionale rivolta	
	all'integrazione sociale di minori e soggetti a rischio o	
	emarginati;	
	- L'attività di sensibilizzazione ed animazione della	
	comunità sociale entro cui opera, ai fini di renderla più	
	consapevole e disponibile all'attenzione delle persone in	
	stato di bisogno;	
	- L'attività di promozione e di rivendicazione all'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone deboli e	

	svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	- La gestione di laboratori educativi ricreativi;	
	- L'attività di assistenza infermieristica e sanitaria a	
	carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di	
	servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da	
	enti pubblici e privati;	
	- Le strutture di accoglienza per le persone sopra indicate	
	autosufficienti e non, nonché i servizi integrati per	
	residenze protette come dai punti sopra indicati;	
	- Gli studi e le ricerche sulla condizione sociale;	
	- L'assistenza sociale e socio-sanitaria ed il relativo	
	trasporto di assistiti;	
	- L'assistenza sanitaria;	
	- La beneficenza;	
	- L'istruzione;	
	- La formazione;	
	- Lo sport dilettantistico;	
	- La tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose di	
	interesse artistico e storico;	
	- La tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;	
	- La promozione della cultura e dell'arte;	
	- La tutela dei diritti civili,	
	- La ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	- La gestione di case riposo e di case famiglia per anziani,	
	per minori e per disabili;	

	- La gestione dell'attività di trasporto sanitario in	
	emergenza (118) e delle relative centrali operative e, in	
	particolare, del trasporto di infermi e di disabili con	
	ambulanze ed automediche e del trasporto del sangue e degli	
	organi, avvalendosi non solo di propri mezzi, ma anche di	
	automezzi concessi in comodato d'uso o da gestire a seguito	
	di convenzioni o di protocollo d'intesa;	
	- La gestione di ludoteche e di attività ricreative e	
	sportive;	
	- La realizzazione e la gestione di strutture per animali da	
	affezione;	
	- La fornitura di pasti preconfezionati per qualsiasi tipo di	
	comunità (scuole, mense aziendali, ospedali, cliniche, case	
	di riposo, etc.)	
	- L'espletamento del servizio di sorveglianza diurna e	
	notturna di tipo sanitario;	
	- L'organizzazione di gite e di escursioni di ogni tipo,	
	incluse quelle per le cure termali e per le terapie in genere	
	nell'ambito dei servizi socio-sanitari;	
	- La gestione di asili nido ed infantili;	
	- Il telesoccorso, la teleassistenza, e la telemetria;	
	- La stipula di convenzioni con enti, con istituzioni, con	
	università e con comunità per servizi vari sempre connessi	
	all'oggetto sociale di cui innanzi.	
	Il tutto conformemente alla normativa vigente in materia.	

	Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in	
	ogni caso rispettate la seguente condizione: le tipologie di	
	svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate,	
	saranno tali da richiedere come essenziali le attività	
	coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace	
	raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative	
	sociali di cui all'art. 1 della legge 381/91.	
	La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in	
	attività di lavoro pubblico e privato, dirette alla	
	formazione dei soci, in rapporto anche con altri enti	
	cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla	
	formazione di consorzi di integrazione operativa. La	
	Cooperativa potrà altresì compiere tutte le operazioni	
	mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie	
	e/o utili, e stipulare altresì convenzioni con Pubbliche	
	amministrazioni per l'assunzione e lo svolgimento di servizio	
	da queste affidate, il tutto conformemente alla normativa	
	vigente.	
	Al fine del conseguimento dello scopo sociale ed in via	
	strettamente strumentale, la cooperativa può acquistare e/o	
	alienare beni e servizi richiedere finanziamenti per la	
	gestione di residenze sanitarie con carattere assistenziale.	
	La società si ispira, pertanto, ai principi che sono alla	
	base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad	
	essi agisce.	

	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali nonché compiere tutte le operazioni	
	imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili	
	per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è	
	altresi impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità - la propria attività con quelle di	
	altri enti Cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e	
	ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo	
	cooperativo. Potrà, inoltre, promuovere, anche mediante	
	l'approvazione assembleare di apposito regolamento	
	predisposto dall'organo amministrativo, l'autofinanziamento	
	della cooperativa raccogliendo prestiti dai soci	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto	
	sociale, il tutto a norma dell'art.12 della legge 17.2.1971	
	n.127 e successive modificazioni e, comunque, nel pieno	
	rispetto delle norme inderogabili in materia ed in	
	particolare della delibera del Comitato Interministeriale per	
	il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994 (in G.U. 11 marzo	
	1994 n. 58) nella parte relativa allo specifico	
	cooperativistico. E' pertanto tassativamente vietata la	
	raccolta del prestito tra il pubblico, sotto ogni forma, in	
	ossequio alla normativa vigente.	

	Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli	
	intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1	
	settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di	
	intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della Legge 2	
	gennaio 1991, n.1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs.23	
	luglio 1996, n.415 le attività di mediazione e consulenza di	
	cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, nonchè l'attività delle	
	imprese di investimento di cui all'art.18 del D.Lgs. 24	
	febbraio 1998, n.58.	
	La società è disciplinata ed intende operare nell'ambito	
	delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di	
	mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia	
	e si propone altresì di creare in aggiunta a quanto	
	stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di	
	assistenza e previdenza fra i soci inabili al lavoro anche	
	temporaneo, comunque bisognosi, nonchè di promuovere il	
	miglioramento economico dei singoli soci.	
	La società potrà, nei limiti della vigente normativa,	
	svolgere la propria attività anche con i terzi.	
	E' fatto comunque espresso divieto di svolgere attività	
	diverse da quelle tipiche delle cooperative sociali e delle	
	"ONLUS" ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse	
	come previsto dal comma 1 lettere c) del Decreto Legislativo	
	4 dicembre 1997, n. 460.	
	<u>SOCI</u>	

	ART.5	- Ai fini del miglior raggiungimento di tutte le
		finalità di solidarietà sociali innanzi indicate ed al fine
		di garantirne l'uniformità e l'omogeneità del rapporto
		associativo nonché l'effettività del rapporto medesimo qui di
		seguito si elencano tutte le qualifiche, le posizioni, i
		diritti le azioni e le ragioni afferenti le posizioni di ogni
		singolo socio nel rispetto sia della legge 381/91 che
		dell'art. 10 comma 1 lett. h) del D. Lgs. 460/1997:
		Il numero minimo e massimo dei soci è quello stabilito dalla
		normativa tempo per tempo vigente in materia e segnatamente
		dall'articolo 2522 nella sua attuale vigenza, salvo diversa
		disciplina comunque applicabile "ex lege".
		Possono essere soci persone fisiche e, quando la cooperativa
		si compone di almeno nove soci, conformemente al disposto
		dell'art. 2522 c.c. comma 1°, anche persone giuridiche,
		purchè queste ultime nei loro statuti prevedano la
		promozione, il potenziamento e lo sviluppo delle cooperative
		sociali, appartenenti alle seguenti categorie:
		a) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo
		direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla
		società;
		b) soci volontari, che prestano la loro attività
		gratuitamente;
		c) soci lavoratori svantaggiati che dovranno realizzare il
		programma educativo e formativo determinato al momento della

	loro ammissione a soci dall'organo amministrativo. Il numero	
	di essi e le relative aliquote di appartenenza alla compagine	
	sociale non possono superare i limiti di cui agli articoli 2	
	in caso siano presenti soci volontari (massimo la metà dei	
	soci) e 4 comma 2 in caso siano presenti persone svantaggiate	
	(minimo il trenta per cento dei soci lavoratori della	
	cooperativa) della legge 381/91;	
	d) soci lavoratori.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli	
	previsti dall'art.23 e 26 del D.Lgs. C.P.S. n.1577 del 14	
	dicembre 1947 e successive modificazioni nonchè dall' art. 10	
	D. Lgs. 460/97.	
	Possono essere altresì soci, attesa la natura di cooperativa	
	sociale dell'ente, coloro che, non avendo interessi	
	contrastanti con quelli della Società Cooperativa, intendono	
	perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali. Di	
	preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio	
	interessato dall'attività sociale o per lo meno contiguo allo	
	stesso. La responsabilità dei soci per le obbligazioni	
	sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle	
	condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla	

	realizzazione degli scopi sociali.	
	Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile,	
	non può essere socio della cooperativa chi esercita in	
	proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa	
	stessa.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo specificando:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e	
	residenza, cittadinanza, sede e costituzione ove trattasi di	
	persone giuridiche;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere	
	che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti	
	fissati dalla normativa vigente;	
	d) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria ove prevista o successivamente introdotta.	
	e) le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già	
	iscritto.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della Società nei limiti della vigente	
	normativa.	
	Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo	
	amministrativo entro sessanta giorni con deliberazione	
	motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea	

	dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti dovuti.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di	
	ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R, senza	
	che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventerà inefficace.	
	5 bis. Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/1991, possono essere	
	ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare	
	gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della	
	Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la	
	metà del numero complessivo dei soci.	
	5 bis.1. Coloro che intendano essere ammessi come soci	
	volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita	
	domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura	
	comunque non inferiore nè superiore al limite massimo	
	stabilito dalla legge per i soci cooperatori.	

	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere	
	l'Organo Amministrativo, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione dei soci volontari deve essere	
	coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci Cooperatori e compatibile con l'attività	
	di lavoro da questi prestata.	
	5 bis.2. Il socio volontario ha gli obblighi di cui al	
	successivo art. 6; l'obbligo di prestare la propria attività	
	di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla	
	Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così	
	come previsto dal regolamento interno.	
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento,	
	dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata,	
	con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere	
	dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi	
	previsti dal successivo art. 8 compatibilmente con la	
	particolare natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la	
	Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione	
	si verificano negli stessi termini previsti per i soci	
	cooperatori.	
	La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con	
	il pagamento della quota, e comporta l'accettazione	
	incondizionata delle regole statutarie.	

	5 ter. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	(anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	5 ter.1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 5 ter,	
	l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	
	5 ter.2. Nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 5 ter,	
	l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè	
	parzialmente al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	5 ter.3. La delibera di ammissione dell'Organo	
	Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito	
	regolamento, stabilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento	

	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere	
	al momento dell'ammissione.	
	5 ter.4. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno,	
	previsto dall'articolo 14, anche in misura inferiore ai soci	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o	
	di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	5 ter.5. Il socio appartenente alla categoria speciale ha	
	diritto di voto solo nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri	
	soci.	
	5 ter.6. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in assemblea.	
	5 ter.7. I soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono essere eletti nell'Organo amministrativo della	
	Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e	
	2545 bis del codice civile.	
	5 ter.8. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.	
	7 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	

	termine.	
	5 ter.9. Costituiscono cause di esclusione del socio	
	appartenente alla speciale categoria, oltre quelle	
	individuate dall'art. 8 del presente statuto:	
	a) nel caso di disinteresse alla formazione: l'inosservanza	
	dei doveri inerenti la formazione;	
	b) nel caso di disinteresse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	5 ter.10. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti	
	che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio	
	appartenente alla speciale categoria, deve presentare, sei	
	mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita	
	domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la	
	sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente	
	statuto. La deliberazione di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotato a cura degli	
	Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato	

	accoglimento della domanda, l'Organo amministrativo deve,	
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	ART.6 - Il nuovo ammesso è obbligato:	
	a) al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale	
	sovrapprezzo, nonché della tassa di ammissione, quest'ultima	
	se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei	
	soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) ad osservare le regole statutarie, il regolamento interno,	
	se deliberato, e le delibere legalmente prese dall'assemblea	
	o dall'organo amministrativo;	
	c) a partecipare con la sua opera all'attività dell'impresa	
	sociale a seconda delle necessità della stessa.	
	ART.7 - La qualità di socio si perde per morte, per	
	recesso, per esclusione e per decadenza.	
	In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la	
	liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius".	
	L'erede o il legatario che abbiano i requisiti stabiliti	
	dalle leggi vigenti e dai presenti patti sociali in materia	
	per assumere la qualità di socio, possono subentrare nella	
	partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e	
	non oltre sei mesi dall'accettazione dell'eredità o dal	
	conseguimento del legato, gli stessi dovranno presentare la	
	domanda di ammissione di cui all'articolo cinque del presente	

	atto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei	
	requisiti da parte dell'organo amministrativo nelle forme e	
	con le modalità prescritte dal suddetto articolo. In caso di	
	diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso	
	abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più	
	eredi o legatari (che abbiano i requisiti di cui in	
	precedenza), gli stessi, coevamente al subentro in società,	
	devono nominare un rappresentante comune - che li rappresenti	
	nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società e	
	che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa con riferimento ai	
	diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale	
	stessa (ivi compresi i ristorni), - salvo che la quota sia	
	divisibile e la società consenta alla divisione.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è ammesso	
	quando il socio:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni	
	della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi	
	di cui all'articolo 2532 C.C..	
	ART.8 - Oltre che nel caso previsto dall'articolo 2531 del	
	Codice Civile, dall'organo amministrativo con deliberazione	
	motivata, può essere escluso il socio che:	

	a) non concorra al raggiungimento degli scopi sociali oppure	
	che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) nell'esecuzione del proprio apporto commetta atti	
	valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo	
	1455 C.C. o che in qualunque modo danneggi o tenti di	
	danneggiare la Società;	
	c) svolga imprese in contrasto o concorrenti con quella della	
	Società;	
	d) non osservi le disposizioni contenute nel presente atto e	
	nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali	
	competenti;	
	e) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli	
	obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;	
	f) nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	g) nei casi previsti dal 2288 primo comma;	
	h) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o	
	di qualsiasi altro pagamento.	
	Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice	
	Civile, deve essere diffidato a mezzo lettera raccomandata a	
	mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi due mesi dalla	
	diffida senza che abbia provveduto ad adempiere la propria	
	prestazione sarà escluso dalla Società.	
	Il ritardato pagamento comporta il pagamento degli interessi	
	moratori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea con	
	apposito regolamento.	

	Ai sensi dell'articolo 2533 terzo comma c.c. contro la	
	deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione	
	al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei	
	confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei	
	soci in possesso dei requisiti di legge per avere diritto	
	alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta	
	inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale.	
	Altresì l'organo amministrativo delibera la decadenza nei	
	confronti dei soci per i quali sia venuto meno lo status	
	connesso alla loro partecipazione alla compagine e	
	precisamente:	
	- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi	
	della società;	
	- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di	
	prestare la propria opera a favore della società;	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della	
	cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla	
	decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età	
	pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta	
	inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza	

	limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della	
	comunicazione al socio e dall'annotazione nel Libro dei	
	Soci.	
	ART.9 - Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi o	
	legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i	
	requisiti per l'ammissione alla Società o non vogliano	
	subentrare), avranno diritto al solo rimborso del valore	
	nominale delle somme versate oppure alla minore somma	
	risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica	
	lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera	
	raccomandata indirizzata all'organo amministrativo il quale,	
	nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio	
	relativo al detto esercizio, dovrà provvedere alla	
	liquidazione della quota in favore degli aventi diritto.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono	
	avvenuti verso la Società per il pagamento dei conferimenti	
	non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del Codice Civile,	
	nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza	
	della Società.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o legatari del socio defunto.	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE</u>	
	ART.10 - Il patrimonio della Società è costituito:	

	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero di quote sociali del valore nominale ciascuna pari ad	
	EURO 25,00 (venticinque/00) e/o comunque non inferiore e non	
	superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi	
	di gestione, con le quote sociali eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari	
	di soci defunti a norma dell'articolo precedente;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle	
	tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo	
	destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;	
	d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi in previsione di oneri futuri;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società al	
	fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali	
	altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità ed a	
	norma di legge;	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante	
	conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità	
	di conferimento si applicano le disposizioni in materia	
	previste dal codice civile.	
	ART.11 - Le quote sono nominative e non possono essere	
	sottoposte a pegno o vincolo e nè essere cedute nemmeno ad	
	altri soci con effetto verso la Società se la cessione non è	
	autorizzata dall'Organo Amministrativo ai sensi dell'articolo	

	2530 C.C., primo comma, salvo in caso di diniego il diritto	
	del socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, di proporre opposizione al tribunale.	
	Laddove con modificazione dei patti sociali si dovesse	
	vietare la cessione delle quote, al socio viene riconosciuto	
	il diritto di recesso, da esercitarsi non prima che siano	
	decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.	
	Le somme versate per tassa di ammissione non sono	
	rimborsabili in nessun caso.	
	Nessun socio può possedere nella Società cooperativa una	
	quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla	
	legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle	
	quote sottoscritte.	
	11bis. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da	
	effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	11bis.1 I soci cooperatori, fermo restando le limitazioni di	
	cui all'art. 5 ter, inoltre:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	

	- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	
	partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche	
	in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e , in particolare prestano il loro lavoro in	
	cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro,	
	nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa.	
	11bis.2 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire	
	contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle	
	che perseguono identici scopi sociali ed esplicano	
	un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore	
	di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente	
	punto, l'Organo amministrativo, in considerazione delle	
	caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro	
	instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di	
	prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità	
	di socio, presso altre cooperative.	
	ART.12 - La quota sociale sottoscritta ed il relativo	
	plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:	

	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo	
	Amministrativo.	
	<u>ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO</u>	
	ART.13 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi con i criteri di oculata prudenza e	
	alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della	
	relazione degli amministratori di cui al primo comma	
	dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando	
	specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il	
	conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il	
	carattere cooperativo della Società.	
	Provvede altresì in materia di ristorni con le modalità e i	
	criteri specificamente riportati nel successivo articolo 14.	
	Le eccedenze attive di bilancio saranno così ripartite:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale ordinaria;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale	
	minima prevista dalle vigenti leggi, dovrà essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di	
	rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo	

	ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive	
	modifiche ed integrazioni;	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio ai fini mutualistici;	
	d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale	
	versato dai soci cooperatori, assegnando a questo un	
	dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato,	
	non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del	
	Codice Civile attualmente pari nel massimo consentito	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato	
	di 2 punti e 1/2 rispetto al capitale effettivamente versato	
	e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini	
	della presunzione di esistenza, agli effetti tributari, dei	
	requisiti mutualistici;	
	e) l'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai	
	soci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla	
	Società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove	
	quote nel rispetto dell'articolo 2514 c.c.;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di	
	fondi di riserva straordinaria.	
	La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti	
	e non distribuita ai soci dovrà essere destinata ai fini	
	mutualistici. Anche nel rispetto dell'art. 2514 cc, le riserve	
	di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere	

	ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la	
	vita della società che al suo scioglimento.	
	<u>RISTORNI - CRITERI DI RIPARTIZIONE</u>	
	ART.14 - I ristorni intesi come strumenti tecnici per	
	attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di	
	spesa o maggiore retribuzione) derivante dai rapporti di	
	scambio intrattenuti con la Cooperativa vanno determinati	
	mediante:	
	a) il rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni	
	o servizi acquistati dalla Cooperativa;	
	b) l'integrazione della retribuzione corrisposta dalla	
	Cooperativa per le prestazioni dei soci.	
	I ristorni vanno ripartiti tra i soci corrispondendo a	
	ciascuno di essi la differenza tra il corrispettivo pagato	
	alla Cooperativa ed il costo da essa sostenuto per erogare a	
	ciascuno la prestazione mutualistica.	
	Nel rispetto del principio della parità di trattamento, si	
	stabilisce che tutti i soci godono delle stesse condizioni	
	soggettive per ricevere all'atto dello scambio ovvero alla	
	fine di ciascun esercizio sociale i ristorni intesi come	
	ulteriori benefici mutualistici.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del	
	collegio sindacale, ove nominato, fissare, conformemente ai	
	criteri di cui in appresso, i compensi ovvero i ristorni da	
	riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della	

	quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche	
	fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera	
	autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del	
	codice civile, il tutto commisurato ai seguenti criteri: alle	
	giornate e ore di lavoro prestate in relazione alle	
	specifiche mansioni attribuite ed effettivamente svolte	
	nonché alla tipologia di produzione realizzata e al	
	quantitativo di essa soprattutto in relazione al programma	
	cooperativistico annuale e pluriennale, il tutto comunque nei	
	limiti e con le modalità stabiliti dalle vigenti norme in	
	materia.	
	<u>DECISIONI DEI SOCI</u>	
	ART.15 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge e dal presente atto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci aventi diritto al voto sottopongono alla loro	
	approvazione. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro	
	soci almeno da 90 giorni.	
	In ogni caso è riservato alla competenza dei soci:	
	a) approvare il bilancio e distribuire gli utili nel rispetto	
	dei limiti previsti dalla legge;	
	b) nominare le cariche sociali;	
	c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e	
	dei sindaci ove la carica non sia gratuita;	

	d) deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	e) deliberare sulle modifiche dei patti sociali;	
	f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	atto o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo;	
	g) decidere di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	ART.16 - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al	
	successivo art. 17, sono adottate mediante consultazione	
	scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto .	
	La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta	
	dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale	
	dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari.	

	Anzichè redigere un apposito documento, la decisione con le	
	relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta	
	direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro	
	contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei	
	soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le	
	trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax	
	e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati	
	espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino	
	dal libro soci.	

	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia la quota	
	posseduta. Ai soci cooperatori persone giuridiche possono	
	essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione	
	all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.	
	Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di	
	una maggioranza almeno pari alla metà degli stessi.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte a cura dell'organo	
	amministrativo, senza indugio, nel <i>Libro delle decisioni dei</i>	
	<i>soci</i> .	
	La corrispondenza della trascrizione alla decisione assunta	
	dovrà essere controllata da un Amministratore e da almeno un	
	socio, che a tal fine si sottoscriveranno in calce alla	
	trascrizione medesima.	
	La relativa documentazione, in originale, dovrà essere	
	conservata agli atti della società.	
	ART.17 - Con riferimento alle modificazioni dell'atto	
	costitutivo, alla decisione di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	
	o ad una rilevante modificazione dei diritti dei soci ed in	
	tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal	
	presente atto oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o almeno un terzo dei soci aventi diritto al	
	voto, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	

	A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo	
	amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in	
	Italia.	
	Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle	
	leggi, del presente atto e degli scopi sociali ivi stabiliti	
	nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale,	
	stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di	
	previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione	
	cooperativa, da disciplinarsi con apposito regolamento	
	interno.	
	ART.18 - La convocazione dell'assemblea è fatta da parte	
	dell'organo amministrativo mediante raccomandata da inviare	
	ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, al domicilio risultante dal libro soci, nella	
	quale dovrà essere indicato il giorno, il luogo, l'ora	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	18.1 - ALTRE FORME DI CONVOCAZIONE TALI COMUNQUE DA	
	ASSICURARE LA TEMPESTIVA INFORMAZIONE DEI SOCI SUGLI	
	ARGOMENTI DA TRATTARE NONCHE' DELIBERAZIONI ANCHE PER LA FASE	
	LIQUIDATORIA:	
	L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o	
	magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di	
	comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).	
	Hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 giorni.	

	Ciascun socio può rappresentare per delega fino ad un massimo	
	di cinque soci.	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti	
	spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto e delibera a	
	maggioranza assoluta. Nei casi di cui ai numeri 4 e 5 del	
	secondo comma dell'art. 2479 codice civile come novellato	
	nonchè nell'ipotesi di scioglimento volontario anticipato e	
	relativa nomina dei liquidatori, l'assemblea delibera con il	
	voto favorevole di una maggioranza almeno pari alla metà dei	
	soci aventi diritto al voto.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui	
	nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda	
	convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	
	prima convocazione.	
	In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad	
	essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli	
	amministratori e sindaci siano presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte constare da	
	processo verbale che viene firmato dal presidente e dal	
	segretario.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	

	dell'alzata di mano o per divisione comunque sempre con	
	scrutinio palese.	
	Nel caso di scioglimento volontario della società nonchè	
	verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste	
	dalla legge ed, in particolare, dall'art. 2484 c.c. (ad	
	eccezione del nr. 4) ovvero da disposizioni di leggi speciali	
	o dal presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci con	
	apposita deliberazione da adottarsi nei modi, nelle forme e	
	con le maggioranze di cui ai già citati nn. 4 e 5 del secondo	
	comma dell'art. 2479 c.c. e con l'assistenza di Notaio,	
	stabilisce:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri dei liquidatori.	
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei	
	liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le	
	maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto	
	costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di	
	recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.	

	2487-ter cod.civ.	
	Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e	
	sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in	
	quanto compatibili, anche durante la liquidazione.	
	ART.19 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o	
	dal Presidente del consiglio di amministrazione o	
	dall'amministratore più anziano o, nei casi di assenza o	
	impedimento di questi, dalla persona designata dagli	
	intervenuti. Il presidente dell'assemblea è assistito da un	
	segretario anche non socio designato tra gli intervenuti	
	all'assemblea, salvo che tale ufficio non debba essere	
	assunto da un Notaio ai sensi degli articoli 2545 novies,	
	2436, 2484, 2487 c.c. nonché in tutti gli altri casi previsti	
	dalla legge o dal presente atto.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta il risultato	
	delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere	
	dato conto nel verbale.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con	
	intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,	
	audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui	
	dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il	
	segretario della riunione che provvederanno alla formazione e	

	sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo	
	che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti	
	fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in	
	cui si tiene la riunione.	
	<u>ORGANO AMMINISTRATIVO</u>	
	ART.20 - La cooperativa può essere amministrata in	
	alternativa:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a	

	cinque membri, la maggioranza dovrà essere costituita dai	
	soci cooperatori o da persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o	
	disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno	
	determinati dai soci in occasione della nomina.	
	L'organo amministrativo designato per la prima volta	
	nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea di	
	soci, dura in carica per il tempo di volta in volta stabilito	
	all'atto della nomina ed è rieleggibile.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo	
	che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire	
	che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.	
	Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato	
	forfettariamente, delle spese sostenute per conto della	
	cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.	
	I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano	
	anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può	
	essere un estraneo al consiglio.	
	ART.21 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella	
	sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, previa	
	convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso	
	lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da	
	almeno un amministratore.	

	La convocazione è fatta mediante avviso inviato ai	
	consiglieri tramite lettera raccomandata, fax o telegramma,	
	almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine	
	del giorno.	
	Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza	
	delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli	
	Amministratori in carica ed il Collegio Sindacale se nominato.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono	
	validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò	
	alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel	
	relativo verbale:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione in detto luogo;	
	- che sia consentito al Presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di accertare	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	

	trasmettere documenti.	
	Le decisioni del Consiglio possano essere adottate anche	
	mediante consultazione scritta e sulla base del consenso	
	espresso pre iscritto nei modi nei tempi e nelle forme di cui	
	al precedente articolo 16; in tal caso dai documenti	
	sottoscritti dagli amministratori devono risultare con	
	chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso	
	alla stessa.	
	Anzichè redigere un autonomo apposito documento , la	
	decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà	
	essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni degli	
	Amministratori.	
	Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare	
	sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di	
	parità prevale il voto del Presidente.	
	ART.22 - L'organo di amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della	
	società nonchè per l'adozione di tutte le delibere inerenti	
	alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente	
	atto.	
	L'organo amministrativo può deliberare, pertanto, su tutti	
	gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale,	
	fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva	
	competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente	

	esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti	
	immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche	
	ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione	
	finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione	
	modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul	
	conferimento di procure per il compimento di determinati atti	
	o di categorie di atti sui programmi di lavoro e la	
	conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e	
	licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei	
	limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni,	
	predisporre i programmi pluriennali della cooperativa	
	relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, ai	
	programmi di partecipazione in senso attivo e passivo. Potrà	
	tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a	
	consorzi di cooperative, ad organismi federativi e	
	consortili, e ad organi provinciali e nazionali di	
	rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa	
	tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci. Il	
	consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno	
	o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e	
	le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il	
	tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 c.c..	
	L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge,	
	può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra	
	estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed	

	eventualmente i compensi.	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.	
	Ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile l'organo	
	amministrativo deve indicare, nella relazione sulla gestione,	
	gli specifici criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico.	
	ART.23 - L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio	
	di Amministrazione hanno la rappresentanza e la firma sociale	
	della società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di	
	Amministrazione sono perciò autorizzati a riscuotere da	
	pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Essi hanno anche facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le relative	
	mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente.	
	Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa	
	sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad	
	attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.	
	Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il	

	Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, i	
	propri poteri al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio	
	nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.	
	<u>COLLEGIO SINDACALE</u>	
	ART. 24	
	24.1 Quale organo di controllo, i soci, con decisione da	
	adottarsi ai sensi del precedente art. 15, lett. b, possono	
	eventualmente nominare, alternativamente:	
	- il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che	
	opererà ai sensi del successivo art. 25, ovvero;	
	- un revisore, che dovrà essere nominato e che opererà ai	
	sensi del successivo art. 26.	
	24.2 La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria	
	verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 cc. commi 2°	
	e 3° nonché quando la cooperativa emetta in concreto	
	strumenti finanziari non partecipativi ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 2526, ultimo comma, c.c.. Anche in questi	
	casi il Collegio Sindacale verrà nominato e opererà ai sensi	
	del successivo art. 25.	
	ART. 25 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE	
	25.1 Il Collegio Sindacale, nei casi di nomina obbligatoria o	
	facoltativa, si compone di tre membri effettivi e di due	
	supplenti aventi i requisiti di cui all'art. 2397 c.c.. Il	
	Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la	
	decisione di nomina del collegio stesso.	

	25.2 I sindaci sono nominati, ove così i soci decidano ovvero	
	la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta	
	nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi	
	restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della	
	decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per	
	scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.	
	25.3 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se	
	nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.	
	25.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa	
	e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza	
	assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve	
	essere approvata con decreto dal tribunale, sentito	
	l'interessato.	
	25.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un	
	sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi	
	sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per	
	l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi 30	
	giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è	
	assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più	
	anziano.	
	25.6 Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli	

	artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. e inoltre esercita il	
	controllo contabile; in relazione a tale ultima attribuzione	
	il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito	
	da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso	
	il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le	
	disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.	
	25.7 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai	
	soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.	
	25.8 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che	
	deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del Collegio	
	Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza	
	assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di	
	fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee nei	
	casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo,	
	alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato	
	Esecutivo se nominato.	
	25.9 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene	
	censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto	
	della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la	
	denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo	
	del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare	
	senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue	

	conclusioni ed eventuali, proposte all'assemblea.	
	Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 cod. civ..	
	ART. 26 - REVISORE CONTABILE	
	26.1 In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi	
	di nomina obbligatoria del collegio ai sensi degli artt. 2477	
	c.c., 2° e 3° comma e 2543 c.c. in relazione all'ultimo comma	
	dell'art. 2526), il controllo contabile della società può	
	essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	26.2 Non può essere nominato alla carica di revisore e se	
	nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni	
	previste dall'art. 2399 cod. civ.	
	26.3 Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci	
	all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro	
	ufficio.	
	26.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza	
	alla data della decisione dei soci di approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	26.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e	
	con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza	
	assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve	
	essere approvata con decreto dal tribunale, sentito	
	l'interessato.	
	26.6 Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter	
	cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art.	

	2409-sexies cod. civ..	
	<u>CLAUSOLA COMPROMISSORIA</u>	
	<u>ART. 27</u> - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i	
	soci o tra i soci e la società, anche se promosse da	
	amministratori, liquidatori, sindaci o revisore (se	
	nominati), ovvero nei loro confronti e che abbia ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà	
	essere decisa da un collegio arbitrale, composto di tre	
	membri tutti nominati dal presidente dell'ordine dei dottori	
	commercialisti, entro trenta giorni dalla richiesta fatta	
	dalla parte più diligente. I tre arbitri così nominati	
	provvederanno a designare il presidente. Nel caso di mancata	
	nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli	
	arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà,	
	su istanza della parte più diligente, il presidente del	
	tribunale nel cui circondario ha sede la società.	
	Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 giorni	
	dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per	
	le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni	
	formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del	
	lodo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto	
	legislativo 17 gennaio 2003 n.5.	
	Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le	
	eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.	
	Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola	

	compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.	
	La introduzione e la soppressione della presente clausola	
	compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci	
	con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale	
	sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i 90	
	giorni, esercitare il diritto di recesso.	
	<u>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>	
	ART.28 - Il bilancio si chiude il trentuno dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla chiusura dell'esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle	
	conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da	
	adottarsi, ai sensi del precedente articolo 16, entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	
	ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società lo	
	richiedano: in quest'ultimo caso peraltro l'Organo	
	Amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione	
	(o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in	
	forma abbreviata) le ragioni della dilazione.	
	28 bis - La cooperativa può offrire in sottoscrizione	
	strumenti privi di diritti di amministrazione solo ad	
	investitori qualificati conformemente all'art. 2526 c.c.	

	ultimo comma.	
	ART.29 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della	
	Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno	
	da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da	
	approvarsi dall'assemblea con le maggioranze previste per	
	l'assemblea straordinaria.	
	ART.30 - In qualunque caso di scioglimento della società,	
	l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente	
	fra i soci, stabilendone i poteri ed i criteri della	
	liquidazione nei modi e con le stesse maggioranze di cui ai	
	numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 c.c. come	
	innanzi disciplinati (delibera comunque adottata con il voto	
	favorevole di una maggioranza almeno pari alla metà dei soci	
	aventi diritto al voto). In caso di cessazione della	
	Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il	
	rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed	
	eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente	
	maturati, di cui al primo comma lettera c) dell'articolo 26	
	D.Lgt. C.P.S. n.1577 del 1947 e successive modificazioni ed	
	integrazioni, deve essere destinato ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla	
	Legge 59/92 e successive modificazioni. Le clausole	
	mutualistiche sopraestese nonchè quelle in materia di	
	remunerazione del capitale (cfr art. 13 lett. d), di riserve	
	indivisibili (art. 13 u.c.) e di devoluzione di quota di	

	utili annuali ai fondi mutualistici come per legge (cfr art.	
	13 lett. b) sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservate.	
	ART.31 - Ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n. 142 articolo	
	6, così come prorogata dalla Legge 27 febbraio 2004 n.47	
	articolo 23-sexies e successive modificazioni, l'Organo	
	Amministrativo nei modi e tempi di legge provvederà a	
	predisporre il Regolamento che stabilisca i rapporti tra la	
	Cooperativa ed i soci lavoratori introducendo norme chiare e	
	precise tendenti a contrastare la falsa cooperazione nel	
	rispetto della legislazione sul lavoro.	
	ART.32 - Per quanto non è regolato dal presente atto	
	costitutivo, valgono le disposizioni legislative sulle	
	società cooperative a responsabilità limitata rette coi	
	principi della mutualità prevalente agli effetti tributari e	
	delle leggi speciali applicabili in materia.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei soci	
	chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta.	
	Sono le ore 18,39 (ore diciotto e trentanove minuti primi).	
	Le spese del presente atto sono a carico della società.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2436 c.c., lo statuto	
	aggiornato della società Cooperativa, per il relativo	
	deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese	
	competente è quello contenuto nei trentadue articoli	
	(dall' art. 1 all' art. 32) che precedono, nel loro contenuto	

	lessicale, sintattico e giuridico.	
	Di questo atto, scritto con mezzo elettromeccanico da persona	
	di mia fiducia da me personalmente diretta e completato di	
	mio pugno su quattordici fogli per facciate cinquantaquattro	
	e fin qui della cinquantacinquesima, ho dato lettura,	
	unitamente all'allegato, alla parte costituita, presente	
	l'assemblea, che da me interpellata lo dichiara conforme alla	
	volontà negoziale manifestatami ed approvandolo lo	
	sottoscrive, unitamente all'allegato, alle ore 18,40 (ore	
	diciotto e quaranta minuti primi) con me Notaio ai sensi di	
	legge.	
	F.to: Luisa LEONE N.Q.	
	Filippo MARINELLI (Notaio)	
	(Impronta del Sigillo)	
	Certifico io sottoscritto DOTT. FILIPPO MARINELLI, Notaio in Benevento, che la	
	presente copia su supporto informatico composta da cinquantacinque pagine e'	
	conforme all'originale esistente nei miei atti, omessione l'allegato "A" per ragioni	
	tecniche; allegato che, comunque, a mia cura sarà trasmesso all'autorità competente nei	
	modi e termini di legge, ai sensi dell'art. 23 D.LGS. 07.03.2005 n. 82 e si trasmette per	
	la registrazione ad uso del registro delle imprese.	
	Benevento e nel mio studio alla piazza San Donato 8, li' 20 ottobre 2008	
	Esente da imposta di bollo.	